Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 470.

Ricostituzione dei comuni di Sorbo Serpico e Petruro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2562;
Visto il R. decreto 2 gennaio 1928, n. 172;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Sorbo Serpico aggregato con R. decreto 2 gennaio 1928, n. 172, a quello di Salza Irpina ed il comune di Petruro aggregato con R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2562, a quello di Chianche sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore dei citati decreti.

Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Sorbo Serpico e Salza Irpina e quelli di Petruro e Chianche.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Sorbo Serpico e Petruro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Sorbo Serpico e di Petruro anteriormente alla loro aggregazione, rispettivamente, a quelli di Salza Irpina e Chianche, disposta con Regi decreti 2 gennaio 1928, n. 172, e 15 dicembre 1927 n. 2562.

Il personale già in servizio presso i comuni di Salza Irpina e Chianche e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, dovrà avere posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha efficacia dal 1° gennaio 1944, entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 140. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 471.

Estensione alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi generali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282, che autorizza il Ministro per il tesoro a consentire la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle provincie ed ai comuni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282, sono estese alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n 138. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 472.

Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e viste le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Non possono ricoprire cariche di amministratori o di sindaci di società per azioni od a responsabilità limitata con capitale superiore a cinque milioni di lire, o di società di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio sociale superiore ad un milione, nè possono essere nominati liquidatori delle società medesime:

1) coloro che hanno riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportano la interdizione dai pubblici uffici;

2) coloro, i cui beni sono stati confiscati a norma dell'art. 9 del decreto legislativo medesimo;

3) coloro che hanno riportato alcuna delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;

4) coloro che hanno rivestito una delle cariche fasciste, aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale, indicate nel decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20, del 15 febbraio 1945, oppure che sono stati membri del governo fascista successivamente al 3 gennaio 1925, o che, militando nel partito fascista successivamente a tale data, abbiano ricoperto cariche di deputati o di consiglieri nazionali, i senatori dichiarati decaduti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, nonchè coloro nei confronti dei quali siano stati avocati profitti di regime ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

5) coloro nei cui confronti sia stata disposta, con giudizio definitivo, la perdita del diritto a pensione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni previste nel comma precedente, decadono di diritto dalla loro carica.

Art. 2.

Le società diverse da quelle indicate dall'articolo precedente e le imprese individuali, di cui alcuno degli amministratori o titolari si trovi nelle condizioni previste dall'articolo stesso, nonchè le società di qualsiasi tipo, nelle quali l'unico socio si trovi nelle condizioni suddette, non possono concorrere ad appalti di opere pubbliche, nè conseguire concessioni di pubblici servizi, restando validi i rapporti in corso per la durata di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

A coloro che si trovano nelle condizioni previste al n. 4 dell'art. 1, non si applica la disposizione del primo comma qualora si siano distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero, prima dell'inizio della presente guerra, abbiano preso posizione ostile al fascismo o abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista.

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, composta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo o di un suo delegato e di due cittadini di comprovata probità e di sicuro passato antifascista, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Possono essere nominati due membri supplenti designati dalle organizzazioni sindacali suddette.

La Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate nell'art. 1, può limitarle ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nei casi in cui si accerti scarsa attività politica, comprovata capacità tecnica ed amministrativa ed effettiva opposizione ai fascisti ed ai tedeschi durante l'occupazione.

Gli amministratori ed i titolari delle società ed imprese indicate nell'art. 2, i quali si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, n. 4, possono chiedere il giudizio ai sensi del presente articolo, al fine di escludere o limitare le sanzioni stabilite nel medesimo art. 2.

Art. 4.

Gli amministratori, i sindaci, i liquidatori delle società indicate nell'art. 1, che, trovandosi nelle condizioni ivi previste continuano nelle loro funzioni, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila; le stesse pene si applicano a coloro che trovandosi nelle condizioni predette, assumano le cariche indicate nel primo comma dell'art. 1.

I sindaci delle società predette, i quali, essendo a conoscenza che alcuno degli amministratori, degli altri sindaci e dei liquidatori della società, si trovi nelle condizioni previste nell'art. 1 e continui nell'esercizio della carica, non denuncino tale irregolarità al presidente del tribunale competente per territorio, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire cinquantamila; le stesse pene si applicano ai sindaci, i quali, venendo a conoscenza che alcuno degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle società, nominato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, non denuncino tale irregolarità al presidente del tribunale competente per territorio.

Gli amministratori o titolari delle società o imprese indicate nell'art. 2 che assumono appalti di lavori pubblici o concessioni di pubblici servizi, sono puniti con la pene stabilite nel primo comma.

Art. 5.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le società indicate nell'art. 1 devono presentare alla cancelleria del tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi dei loro amministratori, sindaci o liquidatori, decaduti ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo e darne comunicazione agli interessati con lettera raccomandata.

Trascorso tale termine l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo può dichiarare, con suo decreto, l'avvenuta decadenza di amministratori, sindaci o liquidatori, non denunciati ai sensi del comma precedente: il decreto è notificato all'interessato. Ai fini dell'applicazione del comma stesso l'Alto Commissario

può invitare gli amministratori, sindaci o liquidatori delle società indicate nell'art. 1, a dichiarare, entro un termine prefisso, in un apposito questionario, se si trovino nelle condizioni prevedute nello stesso articolo.

Chi omette di fare la richiesta dichiarazione entro il termine prescrittogli, o fa dichiarazioni false o reticenti, è punito con le pene stabilite per i testimoni falsi o reticenti.

Art. 6.

L'interessato, se ritiene che a torto sia stata dichiarata la sua decadenza, può ricorrere alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 3, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o dalla notifica di cui all'articolo precedente.

I decreti non impugnati nel termine o quelli nei confronti dei quali il ricorso è stato rigettato, sono comunicati alle cancellerie dei tribunali competenti.

Art. 7.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 e siano quindi dichiarati decaduti dalla carica di amministratore, di sindaco e di liquidatore a norma dell'articolo stesso non possono ricoprire i posti di direttore, tecnico ed amministrativo, di capo ufficio, di capo servizio con funzioni analoghe, di institore o di impiegato munito di procura nelle società in cui ricoprivano le cariche suddette od in società ad esse collegate, indicate nell'art. 1.

Art. 8.

Ai provvedimenti previsti nel presente decreto è applicabile il disposto dell'art. 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nei territori non trasferiti all'Amministrazione italiana il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 139. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 473.

Proroga del periodo biennale per il trasporto, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;
Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14-B;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine biennale previsto dall'art. 12 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, quando sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del decorso di un anno dalla cessazione dello stato di guerra è prorogato fino al compimento dell'anno stesso.

Art. 2.

Per le provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 141. — VENTURA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 474.

Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 718;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 304;

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 358, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Costituiscono il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
1) il Segretariato generale;
2) la Direzione generale degli affari generali e del personale;
3) la Direzione generale del lavoro;
4) la Direzione generale della cooperazione;
5) la Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;
6) il Servizio per le migrazioni interne.

Art. 2.

Dei servizi attualmente di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sono devoluti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quelli relativi alle seguenti materie:
a) studi, ricerche, statistiche, attività di osservazione all'interno ed all'estero nelle materie del lavoro e della previdenza e dell'assistenza sociale;
b) tutela del lavoro;
c) organizzazione ed ordinamento sindacale;
d) contratti e regolamentazione del lavoro, controversie del lavoro;
e) uffici del lavoro, rapporti con l'ufficio internazionale del lavoro ed altri enti internazionali in materia di lavoro;
f) cooperazione;
g) formazione professionale e perfezionamento dei lavoratori e vigilanza sugli enti aventi tali scopi; apprendistato;
h) collocamento; migrazioni interne e avviamento dei lavoratori all'estero;
i) prevenzione, previdenza ed assistenza sociali e vigilanza sugli istituti aventi tali scopi.
Nelle materie di cui alle lettere *c)*, *f)* e *g)* il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio e con ogni altro Ministero interessato, per quanto riguarda la specifica competenza dei detti Ministeri.
I provvedimenti relativi al collocamento dei lavoratori sono adottati di concerto con il Ministero dell'assistenza post-bellica, nei casi in cui tali provvedimenti interessano la competenza di detto Ministero.

Art. 3.

Restano affidati alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio il servizio delle associazioni private e la vigilanza sugli enti ed imprese relative.
Il Ministero dell'industria e del commercio procederà di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quanto riguarda l'ordinamento delle assicurazioni popolari.

Art. 4.

Ferme restando le norme di cui al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, è devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sugli enti di previdenza per i lavoratori e le società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitale e di rendite superiori agli importi previsti dal primo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sostituito dalla legge di conversione 29 gennaio 1934, n. 304.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è rappresentato nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito e di previdenza delle comunicazioni, e nel Comitato per le imprese assicuratrici.

Art. 5.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume tutti i servizi per l'assistenza ai lavoratori e per il loro elevamento morale e professionale, ed esercita la vigilanza sugli enti e gli istituti che si propongono scopi assistenziali e di valorizzazione dei lavoratori.
Esso è altresì rappresentato nel Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia, nel Consiglio di amministrazione della Opera nazionale per la protezione all'assistenza degli invalidi di guerra, nel Comitato nazionale per gli orfani di guerra, nel Consiglio dell'Opera nazionale combattenti.

Art. 6.

L'Ispettorato dell'industria e del lavoro assume la denominazione di Ispettorato del lavoro ed è posto alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Passano al Ministero dell'industria e del commercio quelle funzioni dell'attuale Ispettorato dell'industria e del lavoro che rientrano nelle materie di competenza del predetto Ministero dell'industria e del commercio.
Fino a quando con apposito provvedimento non si provvederà alla ripartizione del personale appartenente al ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, il personale stesso sarà alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sarà provveduto alla ripartizione del personale e dei fondi di bilancio fra i due Ministeri.
Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione del personale, il personale già dipendente del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi addetto a servizi attribuiti col presente decreto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, passerà alle

dipendenze di quest'ultimo, continuando ad essere amministrato dal Ministero dell'industria e del commercio

Art. 8.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale esercita la facoltà che le leggi conferiscono al Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro di designare e nominare rappresentanti dei lavoratori e, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, rappresentanti dei datori di lavoro nei consigli, nelle commissioni e negli enti nei quali è ammessa tale rappresentanza.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 142. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, via Pergolesi, 8-10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Rodolfo Morandi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1212)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata Degewop Organon, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 maggio 1945, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società Degewop Organon, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Degewop Organon a responsabilità limitata, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro:

Decreta:

La Società Degewop Organon a responsabilità limitata, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Antonino Ferraloro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1210)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca cattolica di Cammarata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 23 giugno 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società agricola cooperativa Banca cattolica di Cammarata (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 27 novembre 1940, con il quale il dott. Antonio Lo Presti Seminerio venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonio Lo Presti Seminerio il dott. Giuseppe De Gregorio è nominato commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca cattolica di Cammarata (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1250)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 settembre 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 5 settembre 1942, con il quale il sig. Francesco Mannuccia venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del sig. Francesco Mannuccia, il rag. Giuseppe Mellina fu Francesco Paolo è nominato commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1249)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Convalida della cessione di azioni effettuata dalla soppressa Confederazione degli agricoltori a favore della Banca nazionale dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, n. 5, e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la richiesta fatta il 1° agosto 1945 dal Comitato di liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori per ottenere la convalida dell'atto con cui la Confederazione stessa in data 11 maggio 1944 cedette n. 475 azioni della Società anonima Ramo Editoriale degli Agricoltori (R.E.D.A.), di sua proprietà, alla Banca nazionale dell'agricoltura;

Considerato che la Confederazione degli agricoltori, essendo soppressa e trovandosi in liquidazione, non ha interesse di tornare in possesso di dette azioni;

Considerato che la cessione delle azioni è avvenuta a favore della Banca nazionale dell'agricoltura, ente connesso agli interessi degli agricoltori, e quindi idoneo a partecipare all'amministrazione della predetta Società anonima;

Considerato che la Banca nazionale dell'agricoltura si è dichiarata disposta a venire incontro alla necessità della liquidazione, impegnandosi a versare la somma di L. 2.750.000 (due milioni e settecentocinquanta mila) al Comitato di liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori, non appena sia stata convalidata la cessione delle azioni di cui sopra;

Decreta:

E' convalidata, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, la cessione di n. 475 azioni della Società anonima Ramo Editoriale degli Agricoltori (R.E.D.A.) effettuata dalla soppressa Confederazione degli agricoltori il giorno 11 maggio 1944 a favore della Banca nazionale dell'agricoltura.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1244)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Manni Giorgio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il dott. Manni Giorgio fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dott. Manni Giorgio per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Manni deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il dott. Manni, Giorgio fu Ernesto, esercente in economia e commercio residente a Trieste, è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1254)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Delibera n. 100 del Commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso.

IL COMMISSARIO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 luglio 1942, n. 917;

Vista la delibera n. 5 del 18 settembre 1944 per il riconoscimento, agli effetti dell'intervento dell'Ente, delle maggiorazioni dei prezzi dei medicinali disposte in alcune provincie con decreti prefettizi;

Vista la tabella di rimborso delle spese medico-farmaceutiche adottata con delibera n. 50 del 14 novembre 1944, approvata dal Ministero industria, commercio e lavoro il 16 gennaio 1945 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 27 gennaio 1945, parte 1ª;

Attesochè si rende indispensabile, in considerazione degli ulteriori aumenti degli onorari medici, ammetterli a rimborso in misura superiore a quella stabilita dalla precedente delibera;

Attesochè si rende altresì necessario di maggiorare ulteriormente i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche al fine di adeguarli alle maggiori spese per gli onorari dei medici e per l'acquisto dei medicinali nonchè di ridurre, in tal modo, il numero e la entità delle prestazioni integrative;

Ritenuta la opportunità di modificare, in ragione delle finalità dell'assistenza fornita dall'Ente, il sistema di detta tabella, determinando il limite del rimborso in egual misura tanto per l'assistibile diretto quanto per i familiari a suo carico;

Considerato, infine, che le risultanze di rilevazioni statistiche additano la opportunità di ripristinare la scala decrescente dei limiti massimi giornalieri del rimborso a seconda della durata della malattia;

Esclusa ogni altra discriminazione per categorie, qualifiche e gradi dei dipendenti assistibili;

Delibera:

A far tempo dal 1° luglio 1945 la misura massima, stabilita dall'art. 4 del regolamento, per il rimborso degli onorari medici relativi alle cure medico-farmaceutiche, previste dal precedente art. 2 lett. *a*), è maggiorata del 250%, ferma restando la riduzione di tale misura nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti.

A far tempo dal 1° luglio 1945 e fino al 31 dicembre 1945 i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche effettivamente sostenute dall'assistibile diretto e dai suoi familiari, durante il periodo di malattia, fermi gli altri limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dal regolamento, sono determinati, tanto per le categorie impiegatizie quanto per quelle operaie, nelle seguenti misure, a seconda della durata della malattia:

Classi di durata della malattia	Limiti massimi giornalieri di rimborso
da 1 a 30 gioni	L. 50
da 31 a 60 giorni	» 35
da 61 giorni ed oltre	» 20

La tabella deve essere applicata progressivamente per classi di durata, in modo che ad ogni aumento di durata corrisponda un aumento della somma disponibile per l'assistito.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Commissario
FERDINANDO CARBONE

La delibera è stata approvata, a tenore dell'art. 7 del R. decreto 26 luglio 1942, n. 917, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (nota n. 771 del 13 agosto 1945) e dal Ministero del tesoro (nota n. 119203, divisione XVIII del 21 luglio 1945).

(1288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 27 agosto 1945 - N. 180

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	97,40
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	95,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,75
Id 5 % 1936	»	96,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,20

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. CARR, O.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 472 (Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private), contenuto nel presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1295)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.